Rettifica del regolamento (CEE) n. 1813/93 della Commissione, del 7 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 166 dell'8 luglio 1993)

A pagina 17, articolo 1, punto 3, lettera b), e punto 5, allegato:

anziché: « allegato VIII »,

leggi: « allegato IX ».

A pagina 17, articolo 1, punto 4, primo trattino:

anziché: « secondo comma »,

leggi: « ultimo comma ».

Rettifica della direttiva 91/422/CEE della Commissione, del 15 luglio 1991, sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/320/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 233 del 22 agosto 1991)

Pagina 24, allegato, punto 2.2.1.18.3:

anziché: « 2.2.1.18.3. anche in caso di rottura o di perdita di uno dei condotti del collegamento pneumatico (o di altro tipo di collegamento adottato), il conducente deve poter azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio, agendo sia sul dispositivo di frenatura di servizio, sia sul dispositivo di frenatura di soccorso, sia sul dispositivo di frenatura di stazionamento, a meno che tale rottura o perdita non implichi automaticamente la frenatura del rimorchio in conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3 dell'allegato II; »,

leggi: « 2.2.1.18.3. anche in caso di rottura o di perdita di uno dei condotti del collegamento pneumatico (o di altro tipo di collegamento adottato), il conducente deve poter azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio agendo sul dispositivo di frenatura di servizio, oppure sul dispositivo di frenatura di soccorso, oppure sul dispositivo di frenatura di stazionamento, a meno che tale rottura o perdita non implichi automaticamente la frenatura del rimorchio in conformità alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3 dell'allegato II; ».
